

Sentenza del 23/04/2010 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sentenza del 23/04/2010 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Intitolazione:

Accertamento imposte Notificazioni - Mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r nella quale il messo notificatore informa del deposito dell'atto presso la Casa comunale
Nullità della notificazione Sussiste.

Massima:

Il procedimento di notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento in cui consegna al messo notificatore l'atto da notificare mentre, per il destinatario, al momento della ricezione dell'atto. Quando il messo notificatore non può consegnare l'atto al destinatario, ne comunica allo stesso, a mezzo lettera raccomandata a/r, il deposito presso la Casa comunale ed in questo caso la prova che l'atto da notificare è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario è data dall'avviso di ricevimento la cui mancata produzione in giudizio determina la nullità della notificazione (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 458 del 13.01.2005).

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BOCELLI | PIETRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GUIDUCCI | RICCARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RICCI | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2348/08 depositato il 15/10/2008
- avverso la sentenza n° 136/19/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO FIRENZE 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP 2003

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 2348/08

UDIENZA DEL

15/01/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

40/24/10


PRONUNCIATA IL:

15 GEN 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 APR 2010

Segretario
Federico



La contribuente avv. [redacted] in data 15.01.2007 riceveva dal Centro Riscossione Tributi - CERIT S.p.A. la notifica della cartella di pagamento n. [redacted] mediante la quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta IRAP oltre sanzioni ed interessi per gli avvisi di accertamento n. [redacted] e n. [redacted] relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003 per complessive € 5.286,37.

Nella medesima cartella veniva inoltre richiesto il pagamento delle imposte IRPEF ed Addizionale Regionale scaturenti dal controllo formale del Modello Unico 2003 ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73 per complessive € 1.473,03.

Avverso la cartella di pagamento veniva presentato tempestivo ricorso alla C.T.P. di Firenze rilevando come gli avvisi di accertamento non fossero mai stati notificati alla contribuente e come le imposte richieste non sarebbero dovute per i seguenti motivi:

1. per quanto riguarda il ruolo relativo agli avvisi di accertamento IRAP anni 2002 e 2003, la contribuente sostiene di aver esercitato la propria attività professionale, in assenza di autonoma organizzazione, senza l'ausilio di collaboratori e dipendenti e con l'utilizzo di beni strumentali di modica entità;
2. per quanto riguarda il ruolo n. 2006/150393 relativo alle imposte IRPEF e addizionale regionale scaturenti dal controllo formale mod. unico 2003 ex art. 36-ter DPR 600/73, la parte adduce che l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto gli oneri deducibili indicati nel rigo RP19, benché detti oneri fossero stati documentati mediante lettera raccomandata a.r. del 19.01.2006.

L'Agenzia delle Entrate di Firenze 3 con successiva propria costituzione in giudizio, depositata il 14.05.2007, faceva presente la corretta notificazione degli avvisi di accertamento e la fondatezza nel merito della pretesa, rilevando al contempo che non sono dovute le imposte sul ruolo n. 2006/150393 (notificate ai fini IRPEF) riducendo, quindi, la propria pretesa di € 1.4783,03.

La C.T.P. di Firenze, con sentenza n. 136/19/07, rigettava il ricorso, compensando le spese di giudizio, nel presupposto, dopo aver accolto le richieste del contribuente in merito alla nullità delle notifiche, che la ricorrente svolge attività libero professionale a favore di altro avvocato nel cui studio fisicamente opera e ritenuto che quest'ultima utilizza l'organizzazione del collega la cui rilevante entità è dimostrata a pag. 10 della memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate. Avverso la decisione dei giudici di primo grado propone appello la contribuente, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari in entrambi e gradi di giudizio nonché condanna dell'Ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 546/1992. Il presupposto su cui viene basato l'atto di appello è riferito alla mancanza di autonoma organizzazione, avendo esercitato la propria attività professionale all'interno di uno studio riferibile ad altrui responsabilità ed interesse, con l'ausilio di beni strumentali di modesta entità e senza utilizzo, né di lavoratori alle proprie dipendente, né di collaboratori continuativi e/o occasionali.

Si costituisce in giudizio e propone appello incidentale l'Ufficio, chiedendo sostanzialmente, in via principale, il rigetto dell'appello di controparte perché infondato e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza della CTP di Firenze, con richiesta di dichiarazione di validità della notifica degli avvisi di accertamento e, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Conclude con la richiesta di vittoria delle spese di giudizio, diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese allegata.

L'Ufficio ritiene, infatti, nel caso di specie che, il messo notificatore, avendo rilevato l'assenza del destinatario all'indirizzo conosciuto all'Ufficio, ha proceduto, secondo quanto disposto dall'art. 140 c.p.c. all'affissione di copia dell'atto da notificare, presso la casa comunale, procedendo, quindi all'invio della raccomandata contenente la comunicazione della affissione di copia dell'atto e la motivazione del ricorso alla procedura suddetta.

La mancata ricezione della lettera raccomandata contenente la comunicazione dell'avviso non è quindi imputabile all'Ufficio e non comporta la nullità della notifica dell'atto, in quanto la procedura di notifica si è correttamente esaurita con l'invio della raccomandata.

Motivo della decisione.

Preliminarmente la Commissione, ritiene di respingere l'atto di appello incidentale presentato dall'Ufficio

Per il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio la notifica si perfeziona alla data della consegna dell'atto al messo per il notificante ed alla data di ricezione dell'atto per il destinatario (cfr. C. Cass., sentenza n. 477 del 26.11.02; Cass., sentenza n. 8447 del 04.05.04, Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 458 del 13.01.05). La Commissione ritiene, pertanto, in caso di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che, perché possa dirsi che l'atto stesso sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, è necessario che la lettera raccomandata a/r, con la quale il nesso notificatore dà notizia allo stesso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale, sia giunta a destinazione nel termine fissato per la notifica. La prova che l'atto è pervenuto a destinazione nel termine può essere data con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, in quanto, l'omessa allegazione dello stesso determina la nullità della notificazione.

Inoltre la Commissione osserva che, dalla documentazione allegata dall'Agenzia delle Entrate insieme alla costituzione in giudizio del ricorso di primo grado, si può apprendere che la mancata ricezione da parte del contribuente della raccomandata contenente la comunicazione di deposito presso la Casa Comunale dipende dal fatto che la stessa risultava sconosciuta all'indirizzo, quando in realtà all'indirizzo di [redacted] erano stati inviati e ricevuti dalla ricorrente altri atti emessi dallo stesso Ufficio. Infine, il messo notificatore non ha precisato nella sua relata di notifica quale sia stata la causa di irreperibilità del destinatario del documento ed, in particolare, non ha indicato il luogo nel quale si è recato per stabilire il contatto con il contribuente per poi dedurre l'irreperibilità.

Pertanto, la Commissione, uniformandosi alla giurisprudenza di merito, è del parere di ritenere nulla la notifica. (Corte di Cass. n. 2207/2006).

Nel merito della debenza o meno all'imposta IRAP da parte della contribuente, questa Commissione è del parere di accogliere l'appello nel presupposto che il contribuente deve pagare l'IRAP quando è responsabile dell'organizzazione e non, quindi, quando sia solamente inserito in strutture riferibili "ad altrui responsabilità ed interesse (Corte Cassazione sent. N. 18973/2009) quando dispone di beni strumentali esigui (€ 1.500,26) che rappresentano il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e non si avvale in modo prevalente di lavoro altrui come rilevabile dal quadro RE delle dichiarazioni dei redditi, come nel caso de quo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Pertanto

PQM

Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale, dichiara illegittima la pretesa tributaria, disponendo l'integrale rimborso a favore di [redacted], di quanto per il titolo dedotto in giudizio eventualmente già corrisposto; condanna l'Ufficio a pagare a favore di [redacted] le spese di giudizio, che liquida in E 200 per diritti, E 700 per onorari oltre IVA e CAP come per legge.

Firenze, 15/1/2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

